

AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI

Requisiti e criteri di individuazione degli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, animali e vegetali, a rischio di estinzione o di erosione genetica

1 - PREMESSA

L'articolo 2 comma 3 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 recita:

“... sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia”.

L'articolo 6, comma 2, della legge 1° dicembre 2015, n. 194 recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonché per incentivare e promuovere l'attività da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.

L'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 1° dicembre 2015, n. 194 recita:

1. È istituita la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, composta:

- a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;*
- b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.*

2 - DEFINIZIONE

Nella richiamata definizione di Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) della legge 1° dicembre 2015, n. 194, gli agricoltori e gli allevatori custodi sono soggetti attivi del processo di coadattamento e coevoluzione delle varietà/popolazioni vegetali e animali, che si impegnano a mantenere nel tempo questo ciclo evolutivo, che influisce positivamente sulla biodiversità coltivata e allevata e, quindi, sulla diversità del cibo. Essi sono essenzialmente custodi di un processo evolutivo, legato ad un bene collettivo (varietà e popolazioni) che è intriso di saperi, tecniche, usi e consuetudini del quale sono titolari.

Gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) sono soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata che si impegnano a conservare *“in situ/on farm”* le risorse genetiche locali a rischio di

estinzione o di erosione genetica, iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di seguito Anagrafe nazionale. Per conservazione *in situ/on farm* si intende quanto previsto dalle Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura di cui al D.M. 6 luglio 2012 (Volume - Biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura - Allegato 1 "Glossario dei termini tecnici" pag. 224 - 225), ossia:

- **CONSERVAZIONE IN SITU** (*In situ conservation*): è la conservazione di ecosistemi e di habitat naturali e il mantenimento e recupero di popolazioni specifiche, vitali, nel loro ambiente naturale o, nel caso di specie addomesticate o coltivate, nell'ambiente in cui esse hanno sviluppato le loro caratteristiche distintive. Si tratta di un sistema 'dinamico' di conservazione, perché sottoposto alla pressione selettiva ambientale, determinata da fattori biotici (uomo incluso) e abiotici.

- **CONSERVAZIONE ON FARM** (*On farm conservation*): è di fatto una conservazione *in situ*. Il termine fa prevalente riferimento alle popolazioni di specie animali e vegetali coltivate/allevate continuativamente nell'azienda agricola. In questo caso si rileva il ruolo essenziale svolto dagli agricoltori nella creazione, impiego e custodia delle risorse genetiche e il legame con la cultura (in senso lato) delle popolazioni umane che le hanno sviluppate.

3 - GLI IMPEGNI DEGLI AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI (AAC)

Gli Agricoltori e Allevatori custodi (AAC), per essere riconosciuti tali ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194, si impegnano a:

- a) provvedere al mantenimento evolutivo mediante coltivazione e allevamento di almeno una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale, vegetale o animale soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritta nell'Anagrafe nazionale;
- b) diffondere, per quanto possibile, la conoscenza, l'uso e le tradizioni legate alle risorse genetiche di cui sono custodi, attenendosi ai principi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 delle risorse genetiche iscritte all'Anagrafe nazionale;
- c) attivare uno scambio reciproco (tramite un accordo/protocollo di intesa/collaborazione) con almeno un Centro di conservazione *ex situ* e/o una Banca del germoplasma che conserva la stessa risorsa genetica. Ciò al fine di attivare una completa conservazione (*in situ/on farm* ed *ex situ*) anche tramite scambio di conoscenze;
- d) contribuire, qualora necessario, al rinnovo del seme/materiale di moltiplicazione conservato presso il Centro di conservazione *ex situ* e/o la Banca del germoplasma stesso/a;
- e) non richiedere privativa sulla risorsa genetica custodita, né cederla ad altri che manifestino intenzione di richiederla;
- f) sottoporsi ad un sistema di controllo e verifica nel tempo (almeno per la durata dell'impegno), della reale presenza della risorsa genetica per la quale è stato richiesto il riconoscimento di AAC e della sua corretta conservazione "*in situ/on farm*".

4 - I REQUISITI DEGLI AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI (AAC)

Possono essere riconosciuti come Agricoltori o Allevatori custodi (AAC) i soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, ubicati nel territorio nazionale, che assumono formalmente gli impegni di cui al precedente punto 3 e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

1. disponibilità di almeno una risorsa genetica iscritta all'Anagrafe nazionale;
2. regolare possesso di un terreno o di idonee strutture per l'allevamento sulla base di un titolo valido;
3. specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:
 - a. coltivazione e riproduzione di risorse genetiche vegetali, di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica;
 - b. allevamento di risorse genetiche animali, di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

La capacità o esperienza professionale è attestata in uno dei seguenti modi:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che il dichiarante ha svolto da almeno due anni attività in uno o più degli ambiti indicati ai precedenti punti 3a e 3b o che ha provveduto alla riscoperta e conservazione di una o più razze o varietà locali, da specificare nella dichiarazione;
- possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile;
- possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
- possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;
- possesso di laurea triennale in Scienze e tecnologie agrarie e forestali/Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, come disciplinate dal DM 270/2004;
- possesso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie ed equipollente, o medicina veterinaria, come disciplinate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici.

5 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEGLI AAC E DI ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE

I soggetti di cui al precedente punto 4, che intendono chiedere il riconoscimento di Agricoltori o Allevatori custodi (AAC), presentano una domanda relativa alla Regione o alla Provincia Autonoma nell'ambito della quale operano, con contestuale sottoscrizione delle seguenti

dichiarazioni e impegni non onerosi, salvo l'eventuale disponibilità finanziaria rinveniente anche da altri fondi:

- a) di aderire alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e di autorizzare la pubblicazione dei propri dati sul Portale nei termini consentiti dalla normativa sulla privacy;
- b) di possedere i requisiti di cui al precedente punto 4;
- c) di effettuare la coltivazione/allevamento di varietà/razze locali a rischio di estinzione e/o di erosione genetica iscritte all'Anagrafe nazionale per le quali presenta domanda, per almeno 5 anni dalla data di iscrizione alla Rete nazionale come Agricoltore o Allevatore custode (AAC);
- d) di conservare e provvedere al mantenimento evolutivo mediante coltivazione e allevamento *in situ/on farm* della risorsa genetica iscritta all'Anagrafe nazionale, garantendo la massima variabilità interna alla varietà/razza locale custodita (in funzione delle diverse modalità di riproduzione della specie) secondo le modalità definite dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e dalle disposizioni regionali emanate in materia così come previsto all'articolo 2 comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194;
- e) di diffondere, per quanto possibile, la conoscenza, l'uso e le tradizioni delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi della legge 10 dicembre 2015, n. 194;
- f) di impegnarsi a sottoscrivere uno o più accordi di collaborazione con il/i Centro/i di conservazione *ex situ* e/o la/e Banca/che del germoplasma che conservano la/le stesse risorse genetica/che;
- g) di contribuire, qualora necessario, nell'ambito dei suddetti specifici accordi tra l'Agricoltore o l'Allevatore custode (AAC) e almeno un Centro di conservazione *ex situ* o una Banca del germoplasma che conservano la stessa risorsa genetica, al suo rinnovo oppure alla sua moltiplicazione/riproduzione;
- h) di comunicare tempestivamente al coordinamento della Rete (Ministero) tramite la Regione o le Province Autonome di Trento e di Bolzano di competenza, l'impossibilità a proseguire l'attività di Agricoltore o Allevatore custode (AAC), impegnandosi a:
 - i. consegnare il materiale genetico al Centro di conservazione *ex situ* o alla Banca del germoplasma di riferimento;
 - ii. ad indicare, eventualmente, altri Agricoltori o Allevatori custodi (AAC) in sua vece;
- i) di segnalare al coordinamento della Rete (Ministero) ogni variazione o modifica della ragione sociale, della sede legale, della sede operativa, ecc.;
- j) di aderire alle iniziative che il coordinamento della Rete (Ministero) vorrà attivare per rispondere all'articolo 4, comma 2, della legge 1° dicembre 2015, n. 194 che prevede *“La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione”*;

- k) di permettere l'accesso al sito di conservazione della risorsa genetica tutelata ai tecnici del Ministero, della Regione, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano - o chi per essi - degli enti di ricerca o istituzioni, previo coordinamento tra gli stessi, per attività di studio, ricerca, monitoraggio della conservazione della/delle risorse genetiche conservate *in situ/on farm* nell'ambito dell'attività di Agricoltore o Allevatore custode (AAC) della legge 1° dicembre 2015, n. 194;
- l) di non richiedere privativa sulla risorsa genetica custodita né cederla ad altri che manifestino intenzione di richiederla;
- m) di essere disponibile a partecipare a programmi di ricerca o di divulgazione tecnico scientifica a tutela della biodiversità agraria;
- n) di essere disponibile a seguire corsi di formazione/aggiornamento.

Modulo per riconoscimento e adesione

Il modulo per la richiesta di riconoscimento ad Agricoltori o Allevatori custodi (AAC) e per l'adesione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, contenente le predette dichiarazioni e gli impegni da parte di ogni singolo richiedente, sarà gestito “*on line*”, con la stessa piattaforma e strumenti di interoperabilità utilizzati per la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe, opportunamente implementati.

6 - MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI AAC DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (istruttoria, ecc.)

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, previa istruttoria, la qualifica di Agricoltori o Allevatori custodi (AAC) agli Agricoltori e agli Allevatori che presentano un'apposita domanda di:

- riconoscimento come Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC);
- adesione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'istruttoria da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano riguarderà le seguenti verifiche:

- iscrizione nell'Anagrafe nazionale della/delle risorsa/e genetica/he per la/e quale/i si chiede di diventare Agricoltore o Allevatore custode (AAC);
- possesso dei requisiti previsti al precedente punto 4;
- presenza delle dichiarazioni di assunzione degli impegni di cui al precedente punto 3;
- verifica della collocazione del terreno dichiarato e regolarmente posseduto o delle idonee strutture per l'allevamento, prioritariamente nell'ambito locale di riferimento della risorsa genetica (presente nella scheda dell'Anagrafe nazionale) che si intende conservare “*in situ/on farm*”. Tuttavia, è possibile riconoscere la qualifica di Agricoltore o Allevatore custode (AAC) per la conservazione di una determinata risorsa genetica iscritta all'Anagrafe nazionale, ad un soggetto operante fuori dall'ambito locale di riferimento della risorsa genetica oggetto di domanda, solo ed esclusivamente se, al momento della presentazione della domanda stessa, non

vi siano altri soggetti interessati (altre domande presentate) alla stessa risorsa genetica, operanti nell'ambito locale di riferimento della stessa o comunque sulla base di un parere motivato da parte della Regione competente per territorio. Questo allo scopo prioritario di permettere comunque la coltivazione di una risorsa genetica vegetale a rischio di estinzione anche quando nel proprio ambito locale di riferimento non vi siano soggetti interessati a diventarne Agricoltore o Allevatore custode (AAC).

Ambito locale di riferimento

Zona geografica di probabile origine o di diffusione secondaria da lungo tempo, della risorsa genetica locale o zona in cui si è differenziata, o in cui, per la coltivazione o l'allevamento ripetuti, ha assunto caratteristiche peculiari a seguito delle quali viene riconosciuta come propria dalla comunità agricola che la utilizza.

Sono automaticamente riconosciuti quali Agricoltore o Allevatore custode (AAC) i soggetti già inseriti in un sistema approvato formalmente (Legge regionale) o finanziati direttamente (propria domanda in Agea) o indirettamente (sostenuti da progetti finanziati con specifiche misure dei PSR regionali), e consolidato, di controllo e verifica della loro attività di conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, iscritte nell'Anagrafe nazionale.

Gli Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC), una volta riconosciuti come tali, ossia a seguito di istruttoria e ottenuto il parere positivo delle Regioni e delle Province Autonome di appartenenza, sono iscritti nella Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare tramite comunicazione al Ministero, il quale provvede a pubblicarne i dati sul Portale e a darne comunicazione del recepimento dell'iscrizione. Il parere delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano è vincolante per il Ministero.

La Rete è coordinata dal Ministero, d'intesa con le Regioni e con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto il Ministero provvede a formalizzare il riconoscimento ad Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC) e le adesioni alla Rete nazionale dei soggetti aventi diritto, previa verifica della presenza del parere positivo della Regione, mediante pubblicazione sul Portale.